

N. 4595 PRO

N. 4095 Reg. conc.

Rif. n. 1982/87 prot.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

-----  
MAGISTRATO ALLE ACQUE

UFFICIO PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO REFLUI

alla Ditta ENICHEM ANIC S.r.l. (ex ENIMONT ANIC s.r.l., ex MONTEDIPE srl) ~~con sede legale in PALERMO - Via Ruggero Settimo, 55~~ e stabilimento petrolchimico in PORTO MARGHERA - Via della Chimica, 5 e alla ditta AUSIMONT S.p.A. (ex MONTEFLUOS S.p.A.) con sede legale in MILANO - Foro Buonaparte, 31 e unita' produttiva in PORTO MARGHERA - Via della Chimica, 5 per l'esercizio di n. 1 scarico di acque meteoriche in Canale Malamocco-Marghera.

Legge 5.3.1963 n. 366 - Legge 16.4.1973, n. 171 - D.P.R. 20.9.1973, n. 962 - Legge 10.8.1976, n. 690.

Art. 1 - Si autorizza la ditta ENICHEM ANIC S.r.l. (ex ENIMONT ANIC S.r.l., ex MONTEDIPE srl) ~~con sede legale in PALERMO - Via Ruggero Settimo, 55~~ e stabilimento petrolchimico in PORTO MARGHERA - Via della Chimica, 5 e la ditta AUSIMONT S.p.A. (ex MONTEFLUOS S.p.A.) con sede legale in MILANO - Foro Buonaparte, 31 e unita' produttiva in PORTO MARGHERA - Via della Chimica, 5 all'esercizio di n. 1 scarico di acque meteoriche in Canale Malamocco-Marghera. Lo scarico riceve le acque meteoriche ricadenti sull'area di pertinenza delle torce a servizio dell'impianto di produzione olefine e dall'area adibita a discarica di categoria B per lo smaltimento a secco dei gessi sottoprodotti della produzione di acido fluoridrico. L'area di sgrondo complessivamente interessata dallo scarico e' pari a 16.35 ha. Il previsto scarico lungo la sponda EST della canale di scarico delle acque di raffreddamento della centrale termica dell'ENEL di Fusina Est non e' stato realizzato. Pertanto, tutte le acque ricadenti sull'area di sgrondo vengono convogliate in Canale Malamocco-Marghera a mezzo di una tubazione in cemento avente un diametro di 120 cm.

L'ubicazione dello scarico e le sue caratteristiche sono precisate nel disegno allegato alla domanda in data 28.5.1987 che forma parte integrante del presente atto.

Art. 2 - ~~La presente autorizzazione decorre dalla data riportata in calce al presente atto e decadrà automaticamente con l'emissione del Decreto Formale di Concessione e non potrà essere rinnovata.~~

Art. 3 - E' fatto obbligo alla Ditta di mantenere espurgato il fondo lagunare marittimo in corrispondenza dello scarico degli

eventuali interrimenti che si formassero causa l'uso e la presenza di esso, di dotare lo scarico prima della bocca di deflusso a canale di pozzetto di ispezione munito di portello per il prelievo dei campioni dei reflui scaricati. La quota di detto pozzetto dovrà essere tale da non risentire dell'influenza della marea. Parimenti, dovranno essere posizionati analoghi pozzetti di ispezione a valle degli eventuali impianti di trattamento e di depurazione, prima che gli effluenti di detti impianti si mescolino con scarichi di altra provenienza.

Art. 4 - I valori di concentrazione delle sostanze inquinanti presenti nello scarico e negli effluenti degli impianti di trattamento e di depurazione dovranno, in ogni caso, rispettare i valori limite massimi fissati dalla tabella allegata al D.P.R. 20.9.1973, n. 962 e successivi aggiornamenti, che forma parte integrante del presente atto.

Qualsiasi inadempienza in merito comporterà da parte del Magistrato alle Acque l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge oltre alla messa in atto di tutti quegli interventi che, a giudizio suo e delle altre autorità competenti, si rendessero necessari ai fini di garantire l'equilibrio ecologico del corpo ricettore. A tal fine, il Magistrato alle Acque potrà in qualsiasi momento e a suo esclusivo giudizio revocare la presente autorizzazione allo scarico.

I valori limite di cui sopra non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.

Il Magistrato alle Acque potrà in qualsiasi momento imporre alla Ditta, per i parametri per i quali è previsto un intervallo di concentrazioni, il rispetto dei valori limite minimi o di valori intermedi qualora, a suo insindacabile giudizio, le condizioni del ricettore lo richiedessero.

Art. 5 - Nessuna variazione potrà essere fatta dalla Ditta nelle forme e dimensioni e nell'ubicazione dello scarico senza averne richiesta ed ottenuta licenza dal Magistrato alle Acque di Venezia.

Il Magistrato alle Acque si riserva la facoltà di esigere lo spostamento o la demolizione dello scarico e la riduzione in pristino della località ogni qualvolta ciò si rendesse necessario a suo esclusivo giudizio per ragioni di pubblico interesse o per lavori per conto dello Stato, senza che la Ditta abbia perciò diritto a compensi od indennizzi di sorta.

Art. 6 - Nessuna variazione nell'entità e nel tipo di ciclo lavorativo e nella struttura produttiva che origina i reflui potrà essere fatta dalla Ditta senza averne richiesta ed ottenuta licenza dal Magistrato alle Acque.

Art. 7 - La presente autorizzazione viene assentita esclusivamente alla Ditta ENICHEM ANIC S.R.L. e alla Ditta AUSIMONT S.p.A. ai sensi della Legge 5.3.1963, n. 366, Legge 16.4.1973, n. 171, D.P.R. 20.9.1973, n. 962 e Legge 8.10.1976, n. 690 e successive modificazioni e integrazioni, nei limiti di competenza del Magistrato alle Acque, nei riguardi dei diritti che competono al Demanio Pubblico Marittimo, salvi quindi ed impregiudicati i

diritti di terzi, privati cittadini od Enti.

Art. 8 - Si prescrive alla Ditta di far campionare (analisi chimico-fisiche ed eventualmente microbiologiche) ogni sei (sei) mesi ad un laboratorio autorizzato dal Magistrato alle Acque le acque reflue oggetto della presente autorizzazione nei seguenti punti di prelievo:

1) DALL'ULTIMO POZZETTO ~~PRIMA~~ INTERNO ALLA RECINZIONE DELLA ZONA DISCARICA GESSI.

Dovranno essere analizzati i seguenti parametri: pH, materiali sedimentabili, solidi sospesi, BOD5, COD, cloruri, arsenico, cadmio, cromo (VI) mercurio, nickel, piombo, rame, selenio, zinco, fluoruri, fosfati, azoto ammoniacale, azoto nitrico, azoto nitroso, azoto totale, fosforo totale, solventi clorurati.

I risultati delle analisi dovranno essere inviati in originale al Magistrato alle Acque - Ufficio per la salvaguardia di Venezia.

Il Magistrato alle Acque si riserva, comunque, di prelevare e far prelevare in qualsiasi momento campioni di acqua dello scarico o degli effluenti degli impianti di trattamento al fine di eseguire le opportune analisi. Gli esiti di tali analisi saranno trasmessi in originale al magistrato alle Acque - Ufficio per la Salvaguardia di Venezia e la spesa di tali prelievi ed analisi sara' a carico della ditta autorizzata.

Qualora si rendesse necessaria l'evacuazione dell'acqua accumulatasi nei bacini destinati ad accogliere i gessi, si potrà procedere per l'evacuazione delle acque meteoriche soltanto dopo che le analisi eseguite su campioni istantanei prelevati da personale dell'Ufficio per la Salvaguardia di Venezia del Magistrato alle Acque in punti diversi del bacino da evacuare abbiano dimostrato il rispetto dei limiti previsti dal D.P.R. 962/73. Il periodo di attivazione dello scarico di tali bacini dovrà essere comunicato con congruo anticipo all'Ufficio per la Salvaguardia di Venezia del Magistrato alle Acque (FAX 041-794429), affinché personale dello stesso possa sovrintendere alle operazioni ed effettuare dei prelievi delle acque scaricate.

Il Magistrato alle Acque si riserva inoltre la facolta' di installare o far installare in ogni momento presso lo scarico e/o presso gli effluenti degli impianti di trattamento e di depurazione della ditta ulteriori dispositivi ed attrezzature per il monitoraggio continuo della qualita' delle acque scaricate. Le opere necessarie per la corretta installazione di tali attrezzature e la fornitura dei servizi necessari per il loro funzionamento saranno a carico della ditta.

Art. 9 - La Ditta e' tenuta ad inviare al Magistrato alle Acque - Ufficio per la Salvaguardia di Venezia l'elenco della quantita' e della qualita' dei rifiuti solidi e liquidi prodotti nel corso di ogni anno, ivi compresi i fanghi provenienti dagli impianti di trattamento e di depurazione, nonche' l'indicazione e gli estremi

autorizzativi delle ditte alle quali viene affidato il trasporto di detti rifiuti e il loro smaltimento definitivo con l'indicazione dei siti di smaltimento, secondo la modulistica prevista dalla denuncia annuale dei rifiuti ai sensi della Legge n. 475/88 entro e non oltre il 31 di marzo di ogni anno.

Art. 10 - La Ditta si impegna a mantenere lo scarico ed i relativi impianti di depurazione e di trattamento in perfetta efficienza e cioè sempre atti all'uso cui sono destinati.

Qualora si dovessero verificare temporanee anomalie nel funzionamento degli impianti di depurazione o incidenti di lavorazione con spandimenti di sostanze inquinanti e/o pericolose nelle acque lagunari la ditta e' tenuta a comunicare tempestivamente l'inconveniente al Magistrato alle Acque - Ufficio per la Salvaguardia di Venezia (Tel. 794443-794370-794462 - Telefax n. 794429-794311-794333 - Telex n. 410413 MAG48I).


Nel caso non ottemperasse agli obblighi imposti con il presente atto o non provvedesse particolarmente alla esecuzione di quanto stabilito agli artt. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 o non mantenesse dette opere in efficienza si procedera' a termini di legge con l'obbligo di provvedere, entro un preciso termine, al ripristino della piena funzionalita' degli scarichi.

Art. 11 - Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente autorizzazione compresa la indennita' per sopralluoghi, sono a carico delle ditte che, agli effetti legali del presente atto eleggono il proprio domicilio in PORTO MARGHERA - VIA DELLA CHIMICA, 5.

Art. 12 - La Ditte si impegnano fin d'ora ad accettare il canone per la concessione allo scarico dei reflui, allorché questo verra' stabilito dall'Ufficio Tecnico Erariale di Venezia. Nel frattempo, nelle more del perfezionamento della pratica di concessione, la Ditta dovrà provvedere a costituire una polizza fidejussoria a garanzia dell'Amministrazione, per l'importo di Lire 16.000.000 (SEDICIMILIONI). Detta polizza sarà svincolata all'atto di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone definitivo stabilito dai competenti Uffici Finanziari.


Venezia, 4 GIU. 1992

PER ACCETTAZIONE  
LA DITTA

 AUSIMONT SpA



ENICHEM ANIC srl



IL PRESIDENTE

(Dott. Ing. Felice Setaro)



6 FEB. 2002

POLIMERI EUROPA S.r.l.

con sede legale in Brindisi

Via Enrico Fermi, 4

Codice Fiscale 03823300821 - Partita IVA 01768800748

Spett.le

MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA

Ufficio per la Salvaguardia di Venezia

Palazzo X Savi - S. Polo, 19

30125 VENEZIA

\* \* \* \* \*

OGGETTO: Richiesta di subingresso della POLIMERI EUROPA S.r.l. nella contenza con AUSIMONT S.p.A. dello scarico idrico convenzionalmente denominato 'SP2' recapitante nel canale litoraneo 'Malamocco-Marghera'.

(Rif. Concessione Lagunare n.4095)

\* \* \* \* \*

La sottoscritta POLIMERI EUROPA S.r.l. con sede legale in Brindisi, Via E. Fermi n.4 e sede secondaria in Milano, Piazza della Repubblica n.16,

p r e m e s s o

- che con autorizzazione provvisoria n.4595 (Rif. n.1982/87 prot.) del 04.06.1992 codesto spettabile Magistrato alle Acque di Venezia ha assentito alle ditte AUSIMONT S.p.A. ed ENICHEM S.p.A. l'esercizio dello scarico di cui all'oggetto, convenzionalmente

denominato 'SP2', recapitante nel canale litoraneo 'Malamocco-Marghera' le acque meteoriche ricadenti nell'area esterna allo stabilimento, in località Fusina, parte di proprietà della Società AUSIMONT S.p.A. (discarica di 2ª categoria, tipo B) e parte di proprietà della Società ENICHEM S.p.A. (ove sono installate le torce di emergenza poste a servizio dell'impianto di cracking per la produzione di 'olefine');

- che, a fronte della necessità di revisione delle autorizzazioni agli scarichi idrici in laguna secondo quanto stabilito dal D.M. 23 aprile 1998 e dal D.M. 30 luglio 1999, codesto rispettabile Magistrato alle Acque ha invitato le Società titolari a presentare nuova istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di che trattasi;
- che, per quanto sopra, le Società AUSIMONT S.p.A. ed ENICHEM S.p.A. con documentata istanza in data 05.10.2001, sottoscritta in solido, hanno chiesto il rinnovo dell'autorizzazione per lo scarico idrico di che trattasi;
- che con atto a rogito del notaio Ciro De Vincenzo di Milano, Rep. n. 100.430 / 8.937 del 1º gennaio 2002, la Società ENICHEM S.p.A. ha conferito alla scrivente Società POLIMERI EUROPA S.r.l., con sede in Brindisi,

Via E. Fermi n.4 e sede secondaria in Milano, Piazza della Repubblica n.16, il ramo d'azienda "Attività Chimiche Strategiche";

- che, relativamente allo stabilimento petrolchimico di Porto Marghera (VE), il citato conferimento ha comportato l'acquisizione da parte della scrivente dei seguenti impianti di produzione e relative pertinenze, depositi, servizi ed attività connesse:

- Rep.CR1-2 (impianto di "steam-cracking" per la produzione di olefine);
- Rep. CR3 (stoccaggi operativi annessi all'impianto di "steam-cracking");
- Rep. CR6 (torce di emergenza degli impianti di "steam-cracking" e "aromatici");
- Rep. CR20+23 (impianto di rilavorazione benzina di cracking per la produzione di "aromatici");
- Rep. PSS (deposito 'Parco Serbatoi Sud');
- Rep. CR4 (sezione stoccaggi GPL annessa al 'Parco Serbatoi Sud');
- Banchine e pontili connessi all'esercizio delle attività produttive e di deposito;
- Laboratori ed impianti pilota per attività di ricerca connesse alle attività produttive;

- che, in virtù del citato atto di conferimento, a far data dal 1° gennaio 2002 la scrivente Società

POLIMERI EUROPA S.r.l. è subentrata a tutti gli effetti alla Società ENICHEM S.p.A nella titolarità, gestione ed esercizio dei citati impianti e quindi in tutti i diritti ed obbligazioni inerenti il ramo d'azienda oggetto di acquisizione;

- che l'area ove sono installate le torce di emergenza poste a servizio dell'impianto di cracking, ricompresa nel bacino scolante dello scarico 'SP2' è ora di proprietà e pertinenza della scrivente Società, per effetto dell'avvenuto conferimento della stessa da parte di ENICHEM S.p.A.;

c h i e d e

l'assentimento al subingresso ad ENICHEM S.p.A. nella contitolarità con la Società AUSIMONT S.p.A. del provvedimento autorizzativo per la contenza dello scarico 'SP2', da emanarsi da parte di codesto spettabile Magistrato alle Acque a fronte dell'istanza di revisione/rinnovo dell'autorizzazione già inoltrata dalle citate Società ed in premessa richiamata.

Si rimane a disposizione per fornire ogni altra informazione o documentazione integrativa ritenute eventualmente necessarie da codesto spettabile Magistrato alle Acque ai fini dell'evasione della presente richiesta.

In attesa del formale assentimento al subingresso nella



contitolarità del provvedimento autorizzativo per la  
 coutenza dello scarico idrico in parola la scrivente si  
 impegna formalmente, per quanto di competenza  
 nell'ambito della gestione ed esercizio degli impianti e  
 servizi di proprietà, all'osservanza delle condizioni e  
 prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo  
 attualmente in essere per lo scarico idrico in oggetto.

Eventuali comunicazioni in merito alla presente istanza  
 dovranno essere indirizzate a:

POLIMERI EUROPA S.r.l.

Stabilimento di Porto Marghera

Via della Chimica, 5 - 30175 Porto Marghera (VE)

Con osservanza

Porto Marghera, li 18/01/2002

Prot. AUT-30/02

**Polimeri Europa s.r.l.**

Stabilimento di P. Marghera

Il Direttore

Ing. Tommaso PAOLINI

Per condivisione ed accettazione della presente istanza  
 di subingresso della scrivente POLIMERI EUROPA S.r.l.  
 alla Società ENICHEM S.p.A. nella coutenza con la  
 Società AUSIMONT S.p.A. dello scarico idrico 'SP2', le  
 medesime Società sottoscrivono.

AUSIMONT S.p.A.

AUSIMONT S.p.A.  
 Stabilimento Marghera

ENICHEM S.p.A.

**EniChem S.p.A.**  
 Stab. Petrochimico di P. Marghera  
 Il Direttore  
 Ing. Giuseppe CAMPAGNA